

Antonio Vargiu
Francesco Pierobon

**VERBALE DI ACCORDO
PER ATTIVAZIONE CIG IN DEROGA**

In data 31.03.2020 mediante utilizzo di sistema di video conferenza, nello spirito previsto dai DPCM del 8 e 9 marzo 2020, "«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» si sono incontrati:

Da parte azienda:

- Il C.d.I. Francesco Pierobon, delegato a rappresentare Dani Group Srl, con sede legale a Fontaniva (PD), Via Caduti sul Lavoro, 23; c.f. 04794300287, matr. Inps. N. 5413310290;

Per le Organizzazioni Sindacali:

- Per FILCAMS Cgil Aliprandi Sergio;
- Per FISASCAT Cisl Chicca Stefania;
- Per UILTUCS Vargiu Antonio.

Aliprandi Sergio

Premesso:

- che DANI GROUP SRL, in data 17.03.2020 ha inviato alle articolazioni territoriali competenti, nonché alle rispettive segreterie nazionali, considerata l'articolazione su più regioni, l'intenzione di richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del D.Lgs. 148 / 2015;
- che tale intenzione è stata effettuata da DANI GROUP SRL in considerazione che, per i requisiti dimensionali e per il settore in cui opera, versa il contributo INPS utile all'intervento della Cassa Integrazione Straordinaria ma non è previsto dalla normativa il pagamento della quota riguardante la Cassa Integrazione Ordinaria;
- che nella richiesta di intervento della CIGS le parti hanno precisato la disponibilità all'applicazione, anche retroattiva, di disposizioni eventualmente introdotte, da norme o da provvedimenti che dovessero essere emanati successivamente con riferimento alle sospensioni riconducibili all'emergenza Covid-19;
- che in data 17.03.2020 è stato emanato il Decreto Legge 18 ove al Titolo II, art. 19 e seguenti, sono state definite nuove norme per l'applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria, di Solidarietà, in Deroga;

Pierobon

- che in data 20.0.2020, l'INPS ha diffuso il messaggio 1287 ove, all'allegato 1, pag.3 prevede per le aziende terziario oltre 50 dipendenti, l'applicazione della CIG in Deroga;

Antonio Varzi

Stefano Vigna

P. P. P.

- che nella domanda inoltrata DANI GROUP SRL ha fornito ampia e dettagliata spiegazione della crisi improvvisa che sta registrando, essenzialmente legata agli effetti del virus COVID-19 - Coronavirus che ha determinato un imprevisto quanto

drammatico calo delle vendite in particolare a partire dall'ultima settimana di febbraio 2020 e che costituisce dunque la causa della richiesta di sospensione;

- che in data 24.03.2020, le segreterie nazionali Filcams CGIL – Fisascat CISL – UILTuCS con PEC unitaria si sono rese disponibili ad una valutazione congiunta della situazione, rendendosi disponibili a valutare un'attivazione degli ammortizzatori sociali al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed attenuare la perdita di reddito dei lavoratori;
- tutto ciò premesso

Al. P.

le parti si sono incontrate in data odierna, mediante sistema di teleconferenza, convenendo quanto segue:

- le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- DANI GROUP SRL provvederà a presentare domanda di cassa integrazione in deroga alle competenti regioni Veneto, Bolzano e Lombardia, ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020, a partire dal 10.03.2020, per 9 settimane, anche non consecutive ma entro agosto 2020, per tutti i 41 lavoratori presenti nei 16 punti vendita gestiti;
- Si precisa che DANI GROUP SRL è attiva, come precisato nella richiesta alle OO.SS. del 16.03.2020, nel settore merceologico di vendita di abbigliamento giovane donna uomo ed applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi Confcommercio;
- Per il periodo iniziale e per tutto il perdurare della chiusura imposta dal provvedimento di chiusura di tutte le attività commerciali i lavoratori (41 dipendenti) sospesi saranno i seguenti, distinti per filiale e qualifica:

Punti vendita	Numero
Via Valsugana, 328 - 35010, San Giorgio in Bosco, PD	2
Via Garibaldi, 7 - 35013, Cittadella, PD	2
Via Battaglione Val Leogra, 42 - 36015, Schio, VI	1
Piazzetta Edmondo Matter, 17 - 30175, Mestre, VE	2
Piazza del Municipio, 8 - 39100, Bolzano, BZ	4

Corso Garibaldi, 138 - 36016, Thiene, VI	3
Via XX Settembre, 42 - 30035, Mirano, VE	1
Piazza Giorgione, 57 - 31033, Castelfranco Veneto, TV	1
Corso Palladio, 33 - 36100, Vicenza, VI	4
Via Marsilio da Padova, 6 - 35100, Padova, PD	4
Corso Porta Borsari, 23 - 37121, Verona, VR	3
Via Caduti sul Lavoro, 23 - 35014, Fontaniva, PD	5
Cannaregio, 1815 E - 30121, Venezia, VE	2
Via Torino, 60 - 20123, Milano, MI	4
Via Leonardo da Vinci, 10 - 39012, Merano, BZ	2
Via Museo, 11 - 39100, Bolzano, BZ	1

- Precisiamo che le persone sopra indicate hanno tutte qualifica operaia, in totale 39, considerato la presenza di una sola impiegata presso la sede di Fontaniva e una sola apprendista, presso il negozio di Verona.
- Il numero massimo di ore richieste per le 9 settimane sarà pari a 14.400 ore, da suddividere tra la regione Lombardia per n. 1350 ore, provincia autonoma di Bolzano per 2039 ore, Regione Veneto per il numero restante;
- L'Azienda conferma che farà fruire, per i lavoratori che presentano ferie arretrate al 31.12.2019, prima dell'accesso all'ammortizzatore sociale, conformemente agli emanandi decreti regionali;
- I lavoratori saranno inizialmente sospesi con orario a zero ore, senza rotazione. Alla ripresa delle attività, nell'ambito della stessa unità locale, considerata le previsioni di un recupero graduale della clientela e delle vendite, la sospensione potrà avvenire a tempo parziale con la massima rotazione possibile dei lavoratori con mansioni equivalenti;
- Considerata la normativa in vigore, DANI GROUP SRL, provvederà ad inoltrare alle strutture competenti tutti i dati utili al pagamento diretto del presente ammortizzatore sociale da parte dell'INPS dei lavoratori, agevolando l'anticipazione da parte degli istituti bancari;
- DANI GROUP SRL informa che sussistono i presupposti di ricorso alla CIG in deroga;
- DANI GROUP SRL e le OO.SS. concordano di incontrarsi su richiesta di una delle due parti, durante il periodo di cassa integrazione di prossima attivazione al fine di valutarne l'andamento e gli effetti;
- Le parti concordano che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti confermando di avere correttamente esperito l'esame congiunto previsto per l'attivazione della cassa in deroga da presentare alle

